



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

GABINETTO DEL SINDACO U.O. Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA N. 19 DEL 07/07/2023

OGGETTO:	ORDINANZA DIVIETO VETRO IN ZONA LIDO - ARZILLA ESTATE 2023
-----------------	---

VISTA la richiesta del Vice Questore Dirigente Commissariato P.S. Fano Dott. Stefano Seretti relativa al divieto vetro in zona Lido di Fano in relazione ad esigenze di ordine pubblico in occasione della c.d "movida serale/notturna" delle giornate di venerdì e sabato per tutta la durata della stagione estiva;

VISTA la correlata richiesta della Comandante della Polizia Locale che, a seguito di tale segnalazione specifica, tra l'altro, la necessità che tale divieto permanga sino alla ripresa delle lezioni scolastiche 2023-2024 ossia sino al 12/09/2023;

RILEVATO che le suddette richieste sono pervenute al "Gabinetto del Sindaco" con mail del 24/06/2023 alle ore 11:22;

DATO ATTO che occorra tener conto della previsione regolamentare relativa alla delibera del Consiglio Comunale n.63/2019 ad oggetto Modifica del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, introduzione art.32 *bis* "DIVIETO DI UTILIZZO DI SACCHETTI MONOUSO, POSATE, PIATTI, BICCHIERI E CANNUCCE DI MATERIALE NON BIODEGRADABILE E NON COMPOSTABILE";

RITENUTO che la richiesta in questione sia evidentemente preordinata a fronteggiare criticità di ordine pubblico acclarate dall'autorità di pubblica sicurezza e che il Sindaco possa procedere al riguardo ai sensi dell'art.4 e 4bis del D.Lgs.n.267/2000 secondo una logica preventiva di sicurezza urbana al fine di scongiurare atti di violenza;

VISTO l'art.54 del D.Lgs.n.267/2000;

VISTA la Legge n.241/1990;

DATO ATTO che sia stata direttamente informata per le vie brevi, in merito alla presente ordinanza, S.E. il Prefetto di Pesaro Urbino in data 06/07/2023 pur osservando che la richiesta del presente atto promana dall'autorità di pubblica sicurezza;

ORDINA

1. **dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della presente ordinanza e fino al 12 settembre 2023**, nella zona Lido di Fano (area ricompresa tra la ferrovia - il porto canale e lo stabilimento "Animalido dog beach" termine della pista ciclo pedonale dell'Arzilla), - nell'intercalare ricompreso dalle ore **23:00** del venerdì sera fino alle ore **06:00** del sabato mattina successivo e dalle ore **23:00** del sabato sera fino alle ore **06:00** della domenica mattina successiva- quanto segue:

a) **il DIVIETO di somministrazione di alimenti e bevande in vetro; si precisa che è consentito agli esercizi commerciali la somministrazione e la mescita di bevande e/o alimenti in genere solo in contenitori di plastica o affini purchè conformi all'art.32 *bis* del "regolamento comunale per la**

gestione dei rifiuti" (obbligo d'uso di materiale biodegradabile e compostabile) di cui alla delibera del Consiglio Comunale n.63/2019;

b) il DIVIETO di possesso personale ovvero di detenzione personale sulla pubblica via oppure sulla spiaggia, sul lido, sulla battigia oppure sulle aree demaniali marittime portuali oppure presso esercizi commerciali di contenitori di vetro in genere o parti di essi anche se riferibili a cibi e/o bevande.

I trasgressori sono puniti, salve le più gravi fattispecie penali e salve le eventuali responsabilità civili e/o amministrative connesse o concorrenti, come segue:

violazione del punto a) che precede:

2. per il mancato rispetto del divieto di uso del vetro: art.650 codice penale
3. per il mancato uso di materiali alternativi biodegradabili e compostabili: art.7bis del D.Lgs.n.267/2000

si osserva che le fattispecie sanzionatorie di cui sopra sono cumulabili ricorrendone i presupposti di fatto

violazione del punto b) che precede:

4. art.650 codice penale

DISPONE

1. che il Corpo di Polizia Locale di Fano verifichi il rispetto della presente ordinanza;
2. di richiedere a S.E. il Prefetto di Pesaro Urbino il coinvolgimento delle altre forze dell'ordine nella verifica del rispetto della presente ordinanza;
3. che la presente ordinanza sia comunicata alle seguenti pubbliche autorità:

- Prefettura di Pesaro e Urbino;
- Questura di Pesaro e Urbino;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- Comandante dei Carabinieri di Fano;
- Dirigente del Commissariato P.S. di Fano;
- Dirigente Comandante della Polizia Municipale di Fano.

4. che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Fano ai sensi dell'art.8, comma n.3, della L.n.241/1990 dalla data odierna e sino al 12/09/2023 nonché attraverso gli organi locali di informazione ed il sito internet comunale

INFORMA

che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso gerarchico amministrativo presso S.E. il Prefetto di Pesaro e Urbino entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione della stessa.

E' ammesso ricorso giudiziale avanti al TAR Marche ai sensi del D.Lgs.n.104/2010 entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione della presente ordinanza oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data ai sensi del DPR. n.1199/1971.

**IL SINDACO
Massimo SERI**

La presente ordinanza è firmata digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art.20 e seg. del D.Lgs.n.82/2005.